

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE DEMOGRAFICA

« A. I. E. D. »

Poco tempo fa, sono giunte alla Redazione alcune domande circa l'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica (A.I.E.D.). Ci affrettiamo a dare agli Amici, che ci hanno interpellato, una presentazione del movimento e una valutazione della sua liceità legale e morale; il tutto sulla base di documenti diretti, di cui siamo in possesso. Abbiamo preferito rispondere attraverso la Rivista, in quanto l'A.I.E.D., soprattutto in questi ultimi tempi, va estendendo la sua propaganda e la sua attività; e qualcuno potrebbe essere colto di sorpresa.

IL PROGRAMMA DELL'A.I.E.D. (1)

1. « L'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica, con sede in Milano (2), intende: a) diffondere il concetto e il costume, già da tempo accettato nei paesi più progrediti, della **procreazione volontaria e consapevole**; b) promuovere l'**abolizione della legislazione**, tuttora in vigore, diretta a incrementare le nascite, e in particolare dell'articolo 553 del Codice Penale, in base al quale può essere incriminato chiunque pubblicamente sostenga la necessità di una giusta regolazione delle nascite.

2. « L'**azione** dell'A.I.E.D. nasce dalla constatazione che l'alta densità della popolazione in Italia e l'**incontrollata prolificità**, particolarmente delle classi più povere, contribuiscono ad aggravare i più assillanti problemi nazionali [...].

3. « Per il raggiungimento delle sue finalità, l'A.I.E.D. fa **appello alla libera coscienza dei cittadini** e in nessun caso all'intervento coercitivo dello Stato. A tutti coloro che ne approvino il programma, l'Associazione chiede l'adesione al sodalizio e la segnalazione di persone ed enti associabili.

4. « **Fra le personalità**, che hanno già dato la loro adesione, citiamo [qualche nome che può riuscire, già per se stesso, assai eloquente ai fini della valutazione del movimento]: Dr. Riccardo Bauer, Dino Buzzati, prof. Piero Calamandrei (+), On. Ugo La Malfa, Sen. Ferruccio Parri, Avv. Peretti-Griva, Prof. Gaetano Salvemini (+), On. Luigi Sansone, On. Paolo Treves, ecc. » (3).

(1) Lo riportiamo testualmente da un foglio, edito dalla direzione dell'A.I.E.D.

(2) Nè la sigla nè il titolo dell'Associazione appare sugli indicatori telefonici o stradali. L'Associazione è stata ospitata nella sede della F.I.A.P. (Federazione Italiana Associazioni Partigiane), presso la quale risiede pure l'A.M.I. (Associazione Mazziniana Italiana), la « Giordano Bruno », e « Il Libero Pensiero ». La sede dell'A.I.E.D. è perciò in Via Concordia 12, Milano.

(3) Al programma segue lo « Statuto Provvisorio », il quale fra l'altro

SUE PUBBLICAZIONI DI PROPAGANDA

1. « Il notiziario A.I.E.D. » (« strettamente riservato ai soci »). Esce senza periodicità ordinata. Esso raccoglie e comunica mano mano le adesioni più qualificate al movimento, le attività dell'Associazione, le valutazioni positive ricevute da enti o personalità italiane o straniere, notizie internazionali che abbiano una certa affinità con gli scopi dell'Associazione.

a) Il numero 11 dell'ottobre 1956, fra l'altro, comunica la apertura di un consultorio A.I.E.D. a Napoli (Piazza Carità 32), inaugurato il 10 agosto 1956, dove le consultazioni sono fornite da un'ostetrica e da alcuni medici aderenti; richiama l'indirizzo del consultorio di Roma (Via Tronto n. 10).

b) Il numero 12 dell'aprile 1957 riporta « Un appello ai sindacati d'Italia », perchè si faccia qualcosa al fine della diffusione della concezione « consapevole e volontaria », per « soccorrere i coniugi che vivono nell'incubo delle gravidanze non desiderate ».

Vi si riferisce che il Sindaco On. Lauro ha ricevuto a Napoli una delegazione dell'A.I.E.D. e « si è complimentato per le alte finalità sociali dell'iniziativa ». « Assicuro la S. V. che la civica amministrazione, ha detto testualmente il Sindaco, sarà lieta di offrire la massima collaborazione, affinchè la nobile iniziativa dia proficui risultati ».

2. L'opuscolo « Controllo delle nascite », ossia « mezzi pratici per aver figli, solo quando si vogliono » (4). Questo venne sequestrato nella sua prima edizione (1947) e gli autori vennero denunciati, processati e assolti, perchè il fatto non costituiva reato (Napoli, ottobre 1950). Contro la seconda edizione, sparse denuncia l'Azione Cattolica di Genova, il 28 gennaio 1955. L'istruttoria venne conclusa con una sentenza del Giudice dr. Secchi (Milano, 8 agosto 1955), con la quale venivano posti fuori causa i due autori, perchè già assolti per lo stesso titolo dal Tribunale di Napoli, e veniva pure assolto l'Editoriale « Ethos », perchè « il fatto non costituiva reato ».

a) Un'avvertenza introduttiva dell'opuscolo ricorda che la Chiesa, con Pio XII, ha riconosciuto il principio della regolazione per tutti coloro che hanno seri motivi per limitare la prole (p. 5). Vi è evidente il tentativo di confondere le idee degli incauti, a proposito di « limitazione artificiosa » (qual'è quella proposta dall'A.I.E.D.) e di « limitazione secondo natura » (qual'è quella, di cui il Papa parla).

b) La parte sostanziale della pubblicazione è dedicata alla tecnica del controllo, con l'esposizione piuttosto cruda e particolareggiata dei metodi di controllo artificioso.

annuncia che l'A.I.E.D. è aderente alla *International Planned Parenthood Federation* e presenta il *Comitato Promotore* (Dr. Annibale Beretta, Prof. Adriano Buzzati Traverso, Ing. Rinaldo De Benedetti, Prof. Mario Dondina, Ada Ferrieri Baisini, Dr. Antonio Fussi, Giulia Gentili Filippetti, Dr. Dino Origlia, ecc.). *Presidente* è l'Avv. Peretti-Griva.

(4) G. BERNERI-C, ZACCARIA, *Controllo delle nascite - mezzi pratici per aver figli solo quando si vogliono*, Ethos, Milano, s. d., pp. 50.

3. Il libro dell'Ing. De Benedetti, « **Il problema della popolazione in Italia** » (5). Di fatto non è che la raccolta organica degli articoli che l'A. ha pubblicato su « **Il Corriere della Sera** » (a firma di Didimo), su « **Il Mondo** », « **L'Illustrazione italiana** », « **L'Illustrazione scientifica** », « **Paese libero** ». Conchiude dicendo: « **Dovremmo essere dieci milioni in meno** ».

GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITA' GIURIDICA (6)

Questo particolare aspetto impegna due questioni distinte: a) se l'attività svolta dall'A.I.E.D. possa ritenersi penalmente illecita; b) se l'Associazione possa e debba quindi essere dichiarata illegittima.

Illegittimità dell'attività dell'A.I.E.D.

La prima questione, di carattere pregiudiziale, per sè sarebbe già stata **negativamente** risolta dall'Autorità giudiziaria, in ordine al delitto di incitamento a pratiche contro la procreazione, operato per mezzo dell'opuscolo: « **Controllo delle nascite** », con sentenza di assoluzione dell'8 agosto 1955, redatto dal Giudice istruttore dr. Secchi, presso il Tribunale di Milano. **Ma non tutto, nella sentenza, sembra convincente.**

1. Una sentenza dello stesso Tribunale di Milano del 30 maggio 1952, n. 1031 (7), per un caso analogo, a proposito di un opuscolo dal titolo « **Procreazione volontaria e igiene dell'accoppiamento** », è **certamente servita al dr. Secchi, almeno come punto di partenza**, per la formulazione della sua sentenza di assoluzione dell'agosto 1955. Tale opuscolo era stato sequestrato, ma l'autore era stato assolto « **perchè il fatto non costituiva reato** ». Anche l'on. Preti, nella relazione che accompagna il progetto legge per l'abolizione dell'art. 553 del C.P.I. (8), si richiama a questa stessa sentenza, a sostegno della sua proposta.

La sentenza del 1952 veniva motivata fra l'altro da queste dichiarazioni: « **Con l'introduzione dell'art. 553 si intese reprimere, in qualunque manifestazione diretta ed indiretta, un'attività contraria ai postulati del**

(5) R. DE BENEDETTI, *Il problema della popolazione in Italia*, Ed. Comunità, Milano, pp. 96.

(6) Il contenuto di questo titolo è stato elaborato integralmente dal prof. AVV. GIUSEPPE JACONO (Via Brera - Milano).

(7) Nel 1951 veniva sequestrato a Roma un opuscolo su « *Procreazione volontaria e igiene dell'accoppiamento* », della serie « *Quaderni di scienza e sessualità* », edito a Milano. Il sequestro venne motivato così: « *L'opuscolo contiene scritti di propaganda di pratiche malthusiane* ». L'A. venne sottoposto a giudizio per rispondere del reato previsto dall'art. 553 del C. P.; e in data 30 maggio 1952 si ebbe la sentenza di assoluzione, perchè « *il fatto non costituisce reato* » (n. 1031).

(8) *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Proposta di legge di iniziativa dei Deputati Preti, Matteotti C., ecc., annunciata il 27 novembre 1953, « *Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale, relativo alla propaganda antiprocreativa* », n. 421.

regime e la norma fu espressione di un principio politico di più ampia portata [...]. Ma nell'interpretazione moderna non si può procedere senza tener conto [...] dei nuovi principi legislativi affermatasi, anzi sanzionati, a seguito della caduta di quel regime politico. Intendesi alludere al principio solennemente sanzionato nell'art. 1 del D.L. 27 luglio 1944, n. 159, per cui sono abrogate "tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal regime"».

Evidentemente, contro queste affermazioni possono essere mosse due osservazioni:

a) Il termine « istituzioni », contenuto nell'art. 1 del D.L. 27 luglio 1944, non può valere in nessun modo per la nozione tecnico-giuridica di « istituto », cioè di « complesso di norme coordinate a un fine » per regolare un insieme di rapporti giuridici (come: matrimonio, adozione, ecc.). Mentre è evidente che con la citata disposizione il legislatore ha inteso considerare le « istituzioni propriamente dette » (secondo l'esatto significato tecnico del termine), create dal fascismo.

b) Sotto nessun profilo, il complesso delle norme penali relative ai « delitti contro la integrità e la sanità della stirpe » (fra cui rientra l'art. 553), può ritenersi come uno degli istituti giuridici « creati dal fascismo », compreso l'art. 553. Se è vero che questo articolo rispondeva anche ai criteri di politica demografica perseguita dal fascismo per scopi prevalentemente politici, obiettivamente e storicamente trova il suo fondamento in principi di sana etica familiare e sociale.

2. Forse per superare queste obiezioni, il giudice istruttore dr. Secchi ha cercato di fondare la sua sentenza sulla esegesi dello stesso art. 553: « La violazione dell'art. 553 si ha alternativamente o quando vi è pubblico incitamento a pratiche contro la procreazione, o propaganda a favore di esse. Nella specie, nessuna delle due ipotesi ricorre, in quanto la pubblicazione si limita a far conoscere i metodi più idonei a limitare la procreazione, non sollecitando il lettore a metterli in atto ».

a) Neppure questo ragionamento può ritenersi valido. Anzitutto, la pubblicazione « *Controllo delle nascite* », come del resto è dichiarato apertamente nell'opuscolo, e come risulta chiarissimo dalla sua impostazione e dal suo contenuto, tende a convincere del ricorso alle pratiche malthusiane.

b) Secondariamente, perchè, in ogni caso, si concreta l'ipotesi della « propaganda ». Stampare e mettere in circolazione a scopo divulgativo un opuscolo, contenente istruzioni e suggerimenti circa l'applicazione di pratiche contro la procreazione, significa precisamente far propaganda di tali pratiche.

Infatti, « far propaganda » vuol qui dire « portare una manifestazione del pensiero a conoscenza di un numero indeterminato di persone » (9). Tanto più, che, per chi legge l'opuscolo, non rimane alcun dubbio che esso sia « diretto a far sì che la gente si persuada dell'opportunità di pratiche contro la procreazione [...]. L'intento terapeutico o profilattico non può giustificare il fatto, perchè esso può aversi soltanto rispetto a una persona determinata, dopo i debiti accertamenti [...]. Lo stesso è a dirsi dell'intento scientifico (10).

(9) MANZINI, *Trattato di Diritto Penale*, vol. IV, p. 279.

(10) *Idem*, vol. VII, p. 566.

3. Del resto, nell'esegesi dell'art. 553, allo scopo di afferrare veramente il suo contenuto autentico, occorre rifarsi agli artt. 113 e 115 del T.U. della legge di P.S. 16 novembre 1926, n. 1848, nei quali dobbiamo vedere **gli antecedenti storici e legislativi dell'art. 553 del C.P.** Difatti, le norme preventive, contenute in detti articoli, sono state redatte in seguito ad una interrogazione del Sen. Soderini rivolta al Ministero dell'Interno, perchè venisse incluso nel futuro Codice Penale una disposizione repressiva delle pubblicazioni contenenti istigazioni o istruzioni contro la procreazione.

Detti articoli, rielaborati e riprodotti negli artt. 112 e 114 del T.U. 18 giugno 1931, n. 731, stabiliscono fra l'altro: « E' vietato [...] mettere in circolazione scritti, disegni, immagini o altri oggetti di qualsiasi specie [...] offensivi [...] del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti ad impedire la procreazione [...] o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene ».

Tale disposizione, perciò, costituisce implicitamente l'interpretazione autentica della norma penale.

4. Che l'esatta interpretazione dell'art. 553 sia quella da noi riferita, è stato perfettamente avvertito dall'A.I.E.D., che nel suo programma dichiara esplicitamente che essa « **intende [...] promuovere l'abolizione della legislazione tutt'ora in vigore [...] e in particolare dell'art. 553 C.P.,** in base al quale può essere incriminato chiunque pubblicamente sostenga la necessità di una giusta regolazione delle nascite ».

5. Sembra, quindi, che con pieno fondamento giuridico si possa affermare che l'autore dell'opuscolo dovrebbe essere ritenuto **veramente colpevole del delitto di incitamento** a pratiche contro la procreazione e che di tale delitto dovrebbe rispondere **anche l'A.I.E.D.,** sia perchè ha curato e cura la diffusione di tale opuscolo, sia perchè i suoi consultori « **forniscono a tutti i cittadini che le richiedono, informazioni circa i metodi per la regolamentazione e il controllo delle nascite** » (Notiziario n. 11, ottobre 1956).

6. Se, poi, fosse possibile giungere correttamente alla soluzione negativa, cioè alla dichiarazione di mancanza di reato per il delitto previsto dall'art. 553, l'A. dovrebbe almeno rispondere del reato minore di « **pubblicazione oscena** », a tenore dell'art. 528 C. P. Questo, per quanto ci riguarda, punisce « chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione, **mette in circolazione scritti osceni** », cioè « **scritti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore** » (art. 529, 1° c.).

E non c'è alcun dubbio che gran parte di quanto è scritto nell'opuscolo in esame, **offende, secondo il comune sentimento, il pudore.**

Di questi scritti non è possibile comunque escludere l'illeceità, a tenore degli artt. 112 e 17 della legge di P. S. L'art. 112 vieta esplicitamente (senza alcuna possibilità di equivoco) scritti come quello che stiamo esaminando, come sopra abbiamo visto; mentre l'art. 17 stabilisce che «le contravvenzioni alle disposizioni di questo T. UN., per le quali non è stabilita una pena ovvero non provvede il Codice Penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire sedicimila».

Illegalità della stessa Associazione.

La soluzione data al primo quesito introduce alla soluzione della seconda questione.

1. E' vero: non è più possibile agire contro il titolare dell'editoriale « Etos », in relazione all'opuscolo pubblicato, perchè è già intervenuta una sentenza istruttoria di proscioglimento; e in concreto mancano le condizioni per chiedere utilmente la riapertura dell'istruzione. Ma è possibile agire contro l'A.I.E.D., come segue:

a) **Denunciando al Procuratore della Repubblica il responsabile o i responsabili dell'A.I.E.D. per il reato previsto dall'art. 553 C.P. o, quanto meno, per quello previsto dal combinato disposto dagli artt. 112 e 17 della legge di P.S., in base alle considerazioni sopra svolte.**

b) **Chiedendo con la denuncia il sequestro degli stampati, contenenti istruzioni contro la procreazione — detenuti o distribuiti dall'A.I.E.D. — a tenore dell'art. 2 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 561, il quale così dispone: « [...] Si può far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni o offensivi della pubblica decenza, ovvero che divulgano mezzi rivolti ad impedire la procreazione o a procurare l'aborto o illustrano l'impiego di essi o danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti ».**

c) **Facendo istanza al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, perchè voglia avocare a sè l'istruzione sommaria; onde l'istruzione venga condotta con maggior ponderazione e approfondimento degli aspetti giuridici.**

d) **Chiedendo anche lo scioglimento dell'A.I.E.D., in quanto persegue fini contrari alla legge. Infatti, essa persegue la diffusione del « concetto e del costume [...] della procreazione volontaria e consapevole »: termini assai indicativi (nella loro espressione eufemistica) quando si legge tutto il contenuto dell'opuscolo e le indicazioni dei notiziari, a proposito dei consultori. Urta questo scopo contro il disposto dell'art. 553 C.P., l'A.I.E.D. persegue anche l'abolizione di detto articolo. In ogni caso essa urta contro il disposto dell'art. 112 della legge di P.S.**

Il ricorso alla libertà di associazione tutelata dalla Costituzione non è a proposito: l'art. 18 della Costituzione, infatti, dispone: « I cittadini

hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale».

GIUDIZIO MORALE

La legge morale dà un parere pienamente negativo, dichiarando che le attività e le finalità di tale Associazione devono ritenersi vietate, in forza del precetto di diritto naturale, che proibisce ogni atto tendente a frustrare artificiosamente l'atto coniugale. A questo precetto fa eco il comandamento di Dio: non commettere atti impuri. Ora, l'attività e le finalità, che l'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica immediatamente persegue, rientrano in questi atti vietati.

1. E' immorale la propaganda più o meno velata dell'A.I.E.D., in favore delle manovre e degli strumenti contraccettivi. Ogni pratica di tipo neo-malthusiano è sempre stata condannata dalla legge morale (11). « Non vi può essere ragione alcuna, sia pure gravissima, che valga a rendere conforme a natura ed onesto, ciò che è intrinsecamente contro natura. E poichè l'atto del coniugio è di natura sua diretto alla generazione della prole, coloro che, nell'usarne, lo rendono studiosamente incapace di questo proprio effetto, operano contro natura e compiono un'azione turpe e intrinsecamente disonesta » (12).

Il motivo, apparentemente umano e solidale, di salvare una collettività, in eccessivo aumento, dal disagio alimentare e sociale (dato e non concesso che questo fine sia veramente raggiungibile con tali tecniche) non cambia la natura delle cose: di conseguenza esso non potrà mai moralizzare l'azione di propaganda limitatrice, in se stessa immorale in quanto orientata alla rottura della legge.

2. L'addurre quale scusa (come fa il De Benedetti nella sua pubblicazione) l'accettazione da parte del Papa della regolazione delle nascite è agire palesemente in cattiva fede; seppure non dobbiamo supporre nell'autore una strana impreparazione alla intelligenza della più elementare terminologia morale. Non c'è passo, in cui il Papa accenni al problema della liceità della limitazione, senza che aggiunga subito, sempre con estrema chiarezza, che si intende naturalmente escluso in maniera assoluta il controllo artificioso delle nascite.

E perchè resti ben chiaro che il Papa Pio XII, nei suoi discorsi alle ostetriche e al Fronte della famiglia, nulla ha cambiato di quanto sempre si era detto dai suoi predecessori, ad un certo punto, dopo aver richiamato la condanna intransigente di Pio XI, contro l'atto maliziosamente intercettatore della virtù

(11) G. PERICO, *La limitazione delle nascite*, Ed. Centro Studi Sociali, Milano (Piazza S. Fedele 4), 1958. - A questa pubblicazione rinviamo anche per una esauriente valutazione dei motivi che i sostenitori dell'A.I.E.D. adducono a sostegno delle loro tesi.

(12) Pio XI, « *Casti Connubii* », n. 20 (in I. GIORDANI, *Le encicliche sociali*, Studium, Roma, 1956).

procreatrice dell'attività coniugale, aggiunge: « Questa prescrizione è in pieno vigore oggi come ieri, e tale sarà anche domani e sempre, perchè non è un semplice precetto di diritto umano, ma è l'espressione di una legge naturale e divina » (13).

Quando l'on. Preti, nella sua presentazione del progetto di abolizione dell'art. 553 C.P., cita il Papa a sostegno della sua tesi, è costretto a deformare e a contraffare la citazione del testo pontificio, mutilando il testo, proprio dove il Papa condanna l'uso dei contraccettivi (14).

3. Qualunque sia stata la ragione storica, che ha dato vita all'art. 553 C.P. (e, da quanto sopra, non è stata certamente la ragione fascista), sta di fatto che l'articolo si trova in perfetta corrispondenza e accordo con le disposizioni della legge morale, che vieta ogni uso di mezzi contraccettivi. E, ammesso pure, che tale legge abbia avuto l'impulso decisivo da una preoccupazione di espansione demografica, questo non deturpa o diminuisce la sua obiettiva giustezza morale. La legge naturale non mutua certo la sua forza imperante dalla legge positiva; ma piuttosto sovra-sta e conduce tale legge.

Per cui, l'abolizione dell'articolo, sia pure fatto in detestazione di un regime, è sempre una breccia profonda nel principio morale. Una norma positiva, accanto e a sostegno della legge naturale, è sempre una barriera contro il male e una voce che indica la via; e per molte persone resta l'unica voce della legge divina.

4. Se l'Associazione è immorale, perchè immorali ne sono le finalità e le attività, non è lecito aderirvi, in quanto l'adesione è una formale accettazione dei suoi programmi e un impulso alla sua estensione. Tanto meno è lecito collaborare alle sue iniziative, prestandosi nell'attività dei consultori, nella diffusione dei suoi scritti, nella raccolta delle adesioni.

Ci è apparso assai strano che, tra le adesioni più qualificate, vi siano quelle di persone notoriamente cattoliche. Il volantino di propaganda, fra nomi che non destano alcuna meraviglia, ne elenca altri, che giustamente sorprendono. O si tratta di gente incauta o di gente poco corretta di fronte alla propria fede e alla propria legge morale, o ancora di un abuso da parte di chi ha redatto il piego di propaganda. In questo ultimo caso, tuttavia, resta l'obbligo al credente « ingannato » di esigere la cancellazione del suo nome.

G. P.

(13) Pio XII, *L'apostolato delle ostetriche*, in *Osservatore Romano*, 29-20 ottobre 1951, pp. 3-4. Vedi anche Pio XII, *Al fronte della famiglia*, in *Osservatore Romano*, 29 novembre 1951, pp. 1 ss.

(14) Trascriviamo il brano del discorso di Pio XII, *Al Fronte della famiglia*, in *Osservatore Romano*, 29 novembre 1951, riproducendo in carattere maiuscolotto le parole tralasciate dall'On. Preti: « Nell'ultima nostra allocuzione sulla morale coniugale, abbiamo affermato la legittimità e al tempo stesso i limiti, in verità ben larghi, di una regolazione della prole, la quale, CONTRARIAMENTE AL COSIDDETTO CONTROLLO DELLE NASCITE, è compatibile con la legge di Dio ».